



COMUNE DI BARI

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA**  
**DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**  
**DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O**  
**ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**  
**( ART. 1 COMMI DA 816 A 836 L. N. 160/2019)**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2021/00009 del 01/02/2021*  
*Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2024/00015 del 28/02/2024*

## Indice

Titolo I – Disposizioni sistematiche.....	4
Art. 1 – Istituzione del canone.....	4
Art. 2 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 3 – Natura del canone.....	5
Art. 4 – Clausola di invarianza di gettito.....	5
Art. 5 – Presupposto applicativo.....	5
Art. 6 – Onnicomprensività del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	6
Art. 7 – Soggetto obbligato al versamento del canone.....	6
Art. 8 – Soggetto legittimato alla riscossione del canone.....	6
Art. 9 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza.....	6
Titolo II – Disposizioni in materia di concessione per l’occupazione di suolo pubblico.....	7
Art. 10 – Definizioni.....	7
Art. 11 – Concessione di occupazioni di suolo pubblico.....	8
Art. 12 – Istanza di concessione di suolo pubblico.....	8
Art. 13 – Rilascio dell’atto di concessione.....	8
Art. 14 – Revoca della concessione.....	9
Art. 15 – Divieto temporaneo di occupazione.....	9
Art. 16 – Rinnovo.....	9
Art. 17 – Esecuzione dei lavori ed opere.....	9
Titolo III – Disposizioni in materia di diffusione di messaggi pubblicitari.....	10
Art. 18 – Pubblicità rilevanti ai fini dell’applicazione del canone.....	10
Art. 19 – Tipologie di pubblicità.....	10
Art. 20 – Disciplina della pubblicità.....	10
Art. 21- Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari.....	11
Art. 22 – Autorizzazione, variazione, voltura, revoca e decadenza del mezzo pubblicitario.....	11
Art. 23 – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	11
Titolo IV – Tariffe canone, riduzioni ed esenzioni.....	11
Art. 24–Calcolo della superficie rilevante ai fini della quantificazione correlata alle occupazioni di suolo pubblico.....	11
Art. 25 – Calcolo della superficie rilevante ai fini della quantificazione correlata all’esposizione o diffusione di messaggi pubblicitari.....	12
Art. 26 – Tariffe.....	13
Art. 27 – Criteri generali per la determinazione delle tariffe annuali.....	13
Art. 28 – Criteri generali per la determinazione delle tariffe giornaliere.....	14
Art. 29 – Determinazione del canone.....	15
Art. 30 - Occupazioni non assoggettate al canone.....	15
Art. 31 – Riduzioni del canone.....	16
Art. 32 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	17
Titolo V – Riscossione, accertamenti e sanzioni.....	17
Art. 33 – Pagamento del canone.....	17
Art. 34 – Omessi pagamenti.....	18
Art. 35 – Rateizzazioni.....	19
Art. 36 – Indennità.....	19
Art. 37 – Sanzioni amministrative per occupazioni abusive.....	19
Art. 38 – Rimborsi e compensazioni.....	19

Art. 39 – Diritto di consulto.....	20
Art. 40 – Riscossione coattiva.....	20
<b>Titolo VI – Pubbliche Affissioni.....</b>	<b>20</b>
Art. 41 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	20
Art. 42 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	21
Art. 43 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	21
Art. 44 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	22
Art. 45 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	22
<b>Titolo VII – Disposizioni per particolari fattispecie di occupazione e diffusione messaggi pubblicitari.....</b>	<b>23</b>
Art. 46– Passi carrabili e accessi a raso .....	23
Art. 47 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	23
Art. 48 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	24
Art. 49 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	24
Art. 50 – Attività edile.....	25
Art. 51 – Serbatoi.....	25
Art. 52 – Dichiarazioni per particolari fattispecie di occupazione e diffusione messaggi pubblicitari.....	25
<b>Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali.....</b>	<b>26</b>
Art. 53 – Norme transitorie .....	26
Art. 54 – Abrogazioni.....	27
Art. 55 – Disposizioni finali e di rinvio.....	27

## **Titolo I**

### **Disposizioni sistematiche**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione del Canone**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Bari del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone di cui all'art. 1.
2. Il presente Regolamento disciplina, anche tramite rinvio a previgenti disposizioni regolamentari, tra l'altro:
  - a. le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
  - b. l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
  - c. i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari ovvero il

- richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d. la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
  - e. la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
  - f. le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 art. 1 della legge 160/2019;
  - g. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - h. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 3**

#### **Natura del canone**

1. Il Canone disciplinato dal presente Capo ha natura patrimoniale ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

### **Art. 4**

#### **Clausola di invarianza di gettito**

1. Il canone è disciplinato dal Comune di Bari in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai prelievi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

### **Art. 5**

#### **Presupposto applicativo**

1. Il presupposto del Canone è:
  - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Nelle aree comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del Comune di Bari, come individuato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 01.06.2011 e dai suoi successivi aggiornamenti.

## **Art. 6**

### **Onnicomprensività del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

## **Art. 7**

### **Soggetto obbligato al versamento del Canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è in ogni caso obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

## **Art. 8**

### **Soggetto legittimato alla riscossione del Canone**

1. Il soggetto legittimato alla riscossione del Canone è il Comune di Bari per tutte le occupazioni e i messaggi diffusi mediante impianti siti sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, ivi ricomprese le occupazioni e i messaggi diffusi mediante mezzi pubblicitari siti nelle aree comunali di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

## **Art. 9**

### **Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, con riferimento ad entrambi i presupposti applicativi di cui all'art. 5, il territorio comunale è ripartito in 2 categorie (speciale e normale), come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 14.06.2005 e successivi provvedimenti attuativi di Giunta Comunale di cui agli artt. 5, 12, 48 e 49 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 1.12.2017.

2. Ferme restando le categorie di cui al comma precedente, ai fini dell'applicazione del canone, la Giunta Comunale suddivide ulteriormente il territorio comunale in microzone, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, in ragione dei criteri seguenti:

- I. rilevanza dei flussi di pendolarismo che convergono sulla città - e nelle parti di questa - dagli altri Comuni della Provincia e della Regione;
- II. identificazione delle sedi di importanti istituzioni del mondo imprenditoriale e amministrativo presenti sul territorio;
- III. valenza territoriale, sotto il profilo urbano e del valore economico, delle aree interessate dalle occupazioni o dalle installazioni pubblicitarie;

- IV. pregio storico, estetico e paesaggistico delle parti di territorio interessate dalle occupazioni o installazioni pubblicitarie;
  - V. impatto sull'ambiente o sull'arredo urbano che l'occupazione o l'installazione pubblicitaria determina;
  - VI. soggezione che deriva allo spazio pubblico e vantaggio che l'utente ne ricava.
3. Il Comune di Bari, ai fini della suddivisione in classi di Enti operata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientra nella classe di Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti.

## Titolo II

### Disposizioni in materia di concessione per l'occupazione del suolo pubblico

#### Art. 10

#### Definizioni

1. Con il termine “*suolo pubblico*” s'intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Per l'occupazione del suolo pubblico si osservano le norme del presente Regolamento.
3. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in temporanee e permanenti:
  - a. **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.
  - b. **sono permanenti**:
    - i. le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, potendo consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi.
    - ii. le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel presente regolamento.
4. Il provvedimento di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.
5. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare grave intralcio al traffico dei veicoli e pedoni.
6. Non sono soggette ad alcun provvedimento concessorio comunale le occupazioni di aree private aperte al pubblico, fatta salva la necessità di autorizzazione, rilasciata con le modalità di cui al Titolo III del presente Capo, per le occupazioni che incidono sul decoro urbano effettuate su aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche.
7. Sono considerate occupazioni abusive:
  - a. le occupazioni difformi dall'atto di concessione;
  - b. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o la proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della concessione medesima;
  - c. le occupazioni non supportate ad alcun atto di assenso dell'Amministrazione.
8. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, la Ripartizione comunale competente provvede, direttamente e

in danno del concessionario, al ripristino dello status quo ante secondo quanto disciplinato dal Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07.07.2011.

9. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, la Ripartizione comunale competente può direttamente procedere al ripristino dello status quo ante con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

#### **Art. 11**

##### **Concessione di occupazione del suolo pubblico**

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico senza specifica concessione rilasciata dai competenti uffici comunali su richiesta dell'interessato.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto negli articoli seguenti si rinvia al Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 07/07/2011 e ss.mm. ii. in materia di istanza di concessione, rilascio dell'atto di concessione, obblighi del concessionario, revoca della concessione, rinuncia alla concessione e rinnovo della concessione stessa.

#### **Art. 12**

##### **Istanza di concessione di suolo pubblico**

1. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico è tenuto a presentare apposita domanda al Comune.

2. La domanda deve essere redatta in base a quanto disposto dal Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 07/07/2011 e ss.mm.ii. ed indirizzata all'organo competente ivi individuato.

3. L'*iter* di approvazione della domanda è individuato all'interno della Deliberazione di cui al comma precedente.

#### **Art. 13**

##### **Rilascio dell'atto di concessione**

1. Il rilascio dell'atto di concessione è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 07/07/2011 e ss.mm.ii.. Tale atto contiene comunque tutti i dati rilevanti per la determinazione del Canone di occupazione quali la misura dello spazio concesso, la zona di ubicazione e la categoria tariffaria dell'occupazione.

2. Al termine della concessione il soggetto concessionario, qualora non rinnovi la concessione, è tenuto agli obblighi di rimessa in pristino previsti dal presente Regolamento e da altre disposizioni normative e regolamentari.

3. Nel caso in cui al termine della concessione il soggetto concessionario continui ad occupare il

suolo pubblico, l'occupazione diviene abusiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. b), del presente regolamento e resta assoggettata al Canone di occupazione, quantificato ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

#### **Art. 14**

##### **Revoca della concessione**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata, se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

#### **Art. 15**

##### **Divieto temporaneo di occupazione**

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

#### **Art. 16**

##### **Rinnovo**

1. I provvedimenti di concessione possono essere rinnovati alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione ed allegando la copia della ricevuta di versamento del Canone per l'occupazione già in essere.
3. Il mancato pagamento del Canone costituisce condizione di decadenza del titolo concessorio e comunque elemento ostativo al suo rinnovo.

#### **Art. 17**

##### **Esecuzione dei lavori ed opere**

1. Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

## **Titolo III**

### **Disposizioni in materia di diffusione di messaggi pubblicitari**

#### **Art. 18**

##### **Pubblicità rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di diffusione di messaggi pubblicitari sono rilevanti i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica; tale è da ritenersi lo scambio di beni e la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

#### **Art. 19**

##### **Tipologie di pubblicità**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari può essere temporanea e permanente:
  - a. Temporanea: quando non supera i 3 mesi nel corso dello stesso anno solare;
  - b. Permanente: quando supera i 3 mesi nel corso dello stesso anno solare.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari è considerata abusiva quando:
  - a. è effettuata in maniera difforme rispetto all'atto di autorizzazione o in assenza della stessa;
  - b. si protrae oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione.
3. In tutti i casi di diffusione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione del messaggio e degli impianti pubblicitari. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, la Ripartizione comunale competente provvede, direttamente e in danno del concessionario, al ripristino dello status quo ante e gli eventuali materiali e quant'altro.
4. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, la Ripartizione comunale competente può direttamente procedere al ripristino dello *status quo ante* con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato la diffusione del messaggio e dei soggetti obbligati in solido al suo pagamento, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

#### **Art. 20**

##### **Disciplina della pubblicità**

1. In sede di installazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni di Legge vigenti e del presente Regolamento, nonché del Regolamento sulla Pubblicità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2017 e ss.mm.ii., nonché successivi atti esecutivi.
2. Gli impianti e i mezzi pubblicitari che non siano stati preventivamente autorizzati o che sono installati in violazione delle disposizioni normative applicabili devono essere rimossi con spese a carico dell'utente fermo restando quanto previsto dal Regolamento sulla Pubblicità adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2017.

## **Art. 21**

### **Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari**

1. Per la definizione e la classificazione dei mezzi pubblicitari rilevanti ai fini del presente Canone si rinvia al Nuovo Regolamento della Pubblicità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 114 del 01.12.2017 e ss.mm.ii.

## **Art. 22**

### **Autorizzazione, variazione, voltura, revoca e decadenza del mezzo pubblicitario**

1. Prima di procedere alla diffusione dei messaggi pubblicitari, è necessario che il soggetto obbligato acquisisca l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento sulla Pubblicità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 01.12.2017 e ss.mm.ii.. Al predetto Regolamento si fa riferimento anche per la variazione, voltura, revoca e la decadenza dell'autorizzazione.

## **Art. 23**

### **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di cui al presente Regolamento resta in vigore il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 14.06.2005 e successivi provvedimenti attuativi di Giunta Comunale) di cui agli artt. 5, 12, 48 e 49 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 1.12.2017 e ss.mm.ii.

## **Titolo IV**

### **Tariffe e canone, riduzioni ed esenzioni**

## **Articolo 24**

### **Calcolo della superficie rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligazione correlata all'occupazione di suolo pubblico**

1. La superficie rilevante ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata in base alla superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimi.
7. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
8. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Articolo 25**

### **Calcolo della superficie rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligazione correlata all'esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario

si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

## Articolo 26

### Tariffe

1. Le tariffe ordinarie del Canone di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento.

2. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al primo periodo, quest'ultime si intendono prorogate di anno in anno.

3. La Giunta Comunale delibera le tariffe ordinarie secondo i criteri stabiliti dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento.

## Art. 27

### Criteri generali di determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, alle caratteristiche delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata, nonché in base al maggiore o minore impatto ambientale delle occupazioni e installazioni, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano.

2. La **tariffa standard annua** di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019. La tariffa standard è la base attraverso la quale, tramite l'uso di coefficienti moltiplicatori, si determinano le **tariffe ordinarie annuali**. Le tariffe ordinarie variano in ragione delle categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali, del coefficiente territoriale di cui al comma successivo e del

coefficiente tipologico di cui comma 4 del presente articolo. Le tariffe ordinarie annuali sono definite con delibera di Giunta Comunale su base annuale per unità di spazio occupato ed espresse in metri quadrati o lineari.

3. L'assegnazione del coefficiente moltiplicatore per categoria di cui all'art. 9 I comma è deliberata dalla Giunta Comunale, unitamente all'assegnazione dei coefficienti moltiplicatori territoriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 II comma del presente regolamento. I coefficienti ex art. 9 comma 2 non possono comunque essere inferiori a 0,1 o superiori a 3.

4. La Giunta Comunale delibera inoltre annualmente i valori dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie annuali, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle singole fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di introdurre un coefficiente moltiplicatore in ragione dell'entità della superficie, al fine di garantire l'invarianza di gettito.

5. Sono fatte salve le ulteriori maggiorazioni conseguenti all'espletamento delle procedure di cui al successivo art. 29, ove esperite.

6. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie e/o microzone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria e/o microzona più elevata.

## Articolo 28

### Criteri di determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alle caratteristiche delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La **tariffa standard giornaliera** di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019. La tariffa standard è la base attraverso la quale, tramite l'uso di coefficienti moltiplicatori, si determinano le **tariffe ordinarie giornaliere**. Le tariffe ordinarie giornaliere variano in ragione delle categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali, del coefficiente territoriale di cui al comma successivo e del coefficiente tipologico di cui comma 4 del presente articolo. Le tariffe ordinarie giornaliere sono definite con delibera di Giunta Comunale per unità di spazio rilevante ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente regolamento, espressa in metri quadrati o lineari.

3. L'assegnazione del coefficiente moltiplicatore per categoria di cui all'art. 9 I comma è deliberata dalla Giunta Comunale, unitamente all'assegnazione dei coefficienti moltiplicatori territoriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 II comma del presente regolamento. I coefficienti ex art. 9 comma 2 non possono comunque essere inferiori a 0,1 o superiori a 3.

4. La Giunta Comunale delibera inoltre annualmente i valori dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie giornaliere, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di introdurre ulteriori coefficienti moltiplicatori in ragione dell'entità della superficie e della durata, al fine di garantire l'invarianza di gettito.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie e/o microzone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria e/o microzona più elevata.

## **Articolo 29**

### **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale, come determinata dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore territoriale per categoria e microzona ( comma 3 art. 27) e del coefficiente moltiplicatore tipologico (comma 4 art. 27), per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. Per le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 12 del Regolamento sulla Pubblicità adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2017 e ss.mm.ii., il canone è maggiorato dell'eventuale incremento offerto dall'affidatario nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione degli spazi pubblicitari.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera relativa alla categoria di riferimento, moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore territoriale ( comma 3 art. 28), per il coefficiente moltiplicatore tipologico (comma 4 art. 28), per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

## **Articolo 30**

### **Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone**

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione, in ogni caso non superiore a 20 minuti;

- 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, la cui superficie di occupazione di suolo pubblico non ecceda il mezzo metro quadro;
- 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione;
- 6) le aree destinate alla sosta dei veicoli adibiti al pubblico trasporto, ivi comprese le aree destinate al parcheggio dei taxi.
- 7) le aree destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, nonché le aree destinate dall'Ente a delimitare le aree di sosta dei veicoli soggette a pagamento.
- 8) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- 9) la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione con l'Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento sulle sponsorizzazioni adottata dall'Ente. Si precisa che tale esenzione è riconosciuta a condizione che il soggetto pubblicizzato coincida con lo sponsor e non vengano veicolati messaggi pubblicitari riferibili a soggetti terzi estranei al contratto di sponsorizzazione. A tal fine, non si considerano estranei, nel caso di attività di fundraising dello sponsor nei confronti di soggetti terzi, i finanziatori/sostenitori individuati per la realizzazione del progetto, secondo quanto disciplinato dal Regolamento sulle sponsorizzazioni. Ferma restando la disciplina di cui al Regolamento sulla Pubblicità adottato con DCC 114/2017 e nei limiti delle forme pubblicitarie assentibili ai sensi del citato regolamento, per la sponsorizzazione di eventi la misura massima della superficie pubblicitaria esentabile è pari a 2 mq. per il tempo strettamente necessario alla pubblicizzazione dell'evento e alla durata dello stesso, in ogni caso per un periodo massimo complessivo di tre mesi; per tutte le altre sponsorizzazioni, la misura massima della superficie pubblicitaria esentabile è pari ad 1 mq. per una durata massima di 10 anni.

L'eventuale superficie eccedente rispetto alle fasce di esenzione sarà assoggettata a imposizione secondo la tariffazione vigente, a seconda della tipologia di pubblicità e della microzona di territorio interessata.

## **Articolo 31**

### **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
  - b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni (ove non rientranti nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 30 numero 8) e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta la riduzione del 80% del canone;

- c) E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

## **Articolo 32**

### **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## **Titolo V**

### **Riscossione, accertamenti e sanzioni**

#### **Art. 33**

##### **Pagamento del Canone.**

1. Il Canone per l'occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari individuato quale temporaneo ai sensi del presente Regolamento deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione dell'occupazione o della pubblicità stessa.

2. Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione o concessione il soggetto obbligato al pagamento è tenuto, prima di iniziare l'occupazione o la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e la sua ubicazione, con il contestuale versamento del canone.
3. Per le occupazioni o le diffusioni a carattere permanente il pagamento della prima annualità del canone deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per le annualità successive alla prima, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune.
4. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento del Canone, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.
5. Il pagamento del canone viene effettuato:
  - a. a mezzo bollettino di conto corrente postale;
  - b. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria;
  - c. a mezzo piattaforma di cui all'art. 3, del Dlgs. n. 82/2005 (*"Sistema Pagopa"*);
6. Ai sensi dell'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.
7. Per le occupazioni del territorio comunale, effettuate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il versamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
8. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 250,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica ai versamenti di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Il pagamento non è dovuto per l'anno in corso, qualora il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione comunichi, entro e non oltre il 31 marzo dello stesso anno, l'intervenuta cessazione dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria al 31.12 dell'anno precedente e restituisca il titolo, fatti in ogni caso salvi gli accertamenti dell'ufficio in merito a quanto dichiarato.

#### **Art. 34**

#### **Omessi pagamenti**

1. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell'atto, dal Comune a mezzo atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

## **Art. 35**

### **Rateizzazioni**

1. Alle rateizzazioni del canone disciplinato dal presente regolamento si applica la disciplina di cui al Regolamento sulla rateizzazione delle entrate tributarie di cui al al Regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17/04/2023 e ss.mm.ii..

## **Art. 36**

### **Indennità**

1. In caso di occupazioni o diffusioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.

2. L'indennità è riscossa unitamente al Canone non versato. Ai fini del primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. g) della Legge n. 160/2019, si presumono permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

## **Art. 37**

### **Sanzioni**

1. L'accertamento dell'occupazione o della diffusione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

- a. una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al 200% del Canone non versato. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
- b. le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica una sanzione pari al 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come per legge, secondo il procedimento di irrogazione disciplinato dalla L. n. 689/1981.

## **Art. 38**

### **Rimborsi e compensazioni**

1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

2. Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.

3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

#### **Art. 39– Diritto di consulto**

1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di consulto in merito alle disposizioni applicative del canone di cui al presente regolamento.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

3. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

#### **Art. 40**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall'Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. *gg-quater*) e ss., del Dl. n. 70/2011.

### **Titolo VI**

#### **Pubbliche Affissioni**

#### **Art. 41**

##### **Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio è altresì inteso a garantire l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche entro il limite massimo di superficie determinato dall'art. 5 comma 2 del Titolo II delle

NTA del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 14.06.2005 e ss.mm.ii. e corrispondenti delibere attuative, che disciplinano la ripartizione degli impianti secondo le effettive esigenze dell'Ente.

3. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Ente di riorganizzare il servizio a decorrere dal 1 dicembre 2021, secondo quanto disposto dal comma 836 L. n. 160/2019.

## **Articolo 42**

### **Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019, individuata in base alla categoria viaria e moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie giusta Deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

## **Articolo 43**

### **Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 44;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

## **Articolo 44**

### **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **Articolo 45**

### **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

## **Titolo VII**

### **Disposizioni per particolari tipi di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari**

#### **Art. 46**

##### **Passi carrabili e accessi a raso**

1. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento in unica soluzione di una somma pari a venti annualità.

#### **Art. 47**

##### **Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del

sottosuolo con riferimento alla loro capacità ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento.

#### **Art. 48**

##### **Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici**

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. E' stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 26 e 27 del presente regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato lo specifico coefficiente agevolato. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

#### **Art. 49**

##### **Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
  - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
  - b) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone;
  - c) circhi: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti;

- d) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
  - e) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
  - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
  - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

#### **Art. 50**

##### **Attività edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

#### **Art. 51**

##### **Serbatoi**

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa di riferimento va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

#### **Art. 52**

##### **Dichiarazioni per particolari fattispecie pubblicitarie**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. e) Legge n. 160/2019, vengono individuate particolari formalità di dichiarazione, come disciplinate di seguito.
2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il **30 aprile**, avente ad oggetto il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente a cura del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. E' necessaria la timbratura delle singole locandine da parte dell'ufficio.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali

è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale addetto al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

## **Titolo VII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 53**

##### **Norme Transitorie**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 restano disciplinate dai relativi regolamenti settoriali e non decadono per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Con esclusivo riferimento al versamento del canone correlato alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al presupposto applicativo ex art. 5 lett. b) del presente Regolamento, per il solo anno 2021, il termine di versamento del 31 marzo di cui al comma 3 e al comma 8 dell'art. 33 è differito al 30 giugno, fermi restando gli altri termini di versamento.

## **Art. 54**

### **Abrogazioni.**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:
  - il capo II del regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 18.12.2006;
  - il regolamento per l'applicazione dell'imposta di Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2011;
  - l'art. 11 del regolamento sulla pubblicità adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2017.

## **Art. 55**

### **Disposizioni finali e di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente abrogato dal precedente comma, restano in vigore tutti i regolamenti comunali, ivi compresi del regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07.07.2011 e ss.mm.ii., il regolamento sulla pubblicità adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 01.12.2017 e ss.mm.ii. e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14.06.2005 e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021, fatte salve successive modifiche legislative.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si intendono integralmente richiamate le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
4. Sono in ogni caso fatte salve le successive modifiche e integrazioni legislative.
5. Tutte le Direzioni Comunali, che in base al funzionigramma del Comune di Bari hanno competenze trasversali nella gestione amministrativa del canone, sono responsabili della corretta applicazione del presente regolamento, anche al fine di ottimizzare le procedure e di garantire la tempestiva comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del canone alla struttura comunale incaricata della riscossione, onde assicurare la corretta individuazione della platea impositiva e il conseguente gettito a disposizione dell'Ente.